



# Direzione Didattica Statale



DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "GIANNI RODARI"-VIESTE  
Prot. 0004591 del 26/10/2017  
06-04 (Uscita)

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA ALUNNI

### Concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni.

- Visto** l'art. 6 del D.P.R. 416/74 – Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto  
**Visto** l'art. 328 e 491 del D.lgs 297/94 – Disciplina Alunni e orario servizio docenti  
**Visto** l'art. 10 del Dlgs 297/94 in materia di Regolamento d'Istituto  
**Vista** la L. 626/94 ed il D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni  
**Visti** gli art. 2047 e 2048 del Codice civile  
**Visto** il Patto educativo di corresponsabilità con le famiglie per l'a.s. 2017/18  
**Vista** la Direttiva "Vigilanza alunni" - Pianificazione generale prot. n. 3668 del 20/09/2017  
**Vista** la Delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 13/12/2016 e n. 12 del 25/10/2017

## IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

### Premessa

L'accoglienza, la custodia, il controllo e la vigilanza sugli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Tale indicazione è il risultato di un combinato di leggi, contratti e disposizioni:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni (D.lgs 297/94; D.P.R. 275/99)
- contratti di lavoro del personale (CCNL 2006/2009)
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 2047 e 2048)

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. n. 5424

del 5/09/1986 e n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 del D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. D.lgs 297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.lgs 150/09. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.

La Corte dei Conti, sez. III in data 19.02.1994 con sentenza n. 1623 ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di situazioni di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

#### Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal CCNL, è garantita dagli insegnanti in servizio
2. Accoglienza e vigilanza. Art. 27 del CCNL 2006/09 – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Tenuto conto dell'età degli alunni frequentanti la scuola primaria e che l'obbligo e la responsabilità di vigilanza sono inversamente proporzionali all'età degli studenti, gli insegnanti con l'ausilio dei collaboratori scolastici provvederanno all'accoglienza all'ingresso della scuola con predisposizione di file ordinate per un ingresso disciplinato delle classi e alla relativa uscita con le medesime modalità. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio

#### Art. 2 Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

2. Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia ma soli.
3. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
4. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà alla loro sorveglianza.
5. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre garantita dal docente di classe, da quello di sostegno, dall'assistente alla persona o dall'educatore del piano sociale di zona (se previsto) ed in caso di necessità potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
6. Le classi della scuola primaria sono accolte ed accompagnate in classe dal docente della 1^ ora, al suono della campanella, dalla rispettiva area di raccolta presente all'ingresso di ogni plesso scolastico;
7. All'uscita, ogni docente in servizio all'ultima ora e responsabile della ri-consegna degli alunni alle famiglie accompagnerà la classe nella propria area di raccolta (evitando l'uscita "libera e confusionaria" dal portone di ingresso); solo allora le famiglie, avvicinandosi, potranno prendere in consegna i propri figli;
8. In caso di ritardo non ragionevole dei genitori, gli alunni saranno affidati dai docenti al collaboratore scolastico che provvederà ad avvisare telefonicamente le famiglie (gli alunni rientreranno nell'edificio scolastico durante l'attesa);
9. Nel caso di alunni che utilizzino il servizio dello scuola-bus, la responsabilità di accoglienza (dal momento della discesa dal mezzo) e di riconsegna (uscita) all'autista dello scuola-bus, sarà dei collaboratori scolastici che dovranno vigilare per il tempo necessario. A tal fine (all'uscita da scuola), i docenti consegneranno tali alunni ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso prima dell'uscita dallo stesso. Gli stessi avranno cura di accompagnare, personalmente, gli alunni sullo scuola-bus per la riconsegna e presa in carico da parte dell'autista del mezzo.
10. I collaboratori scolastici dovranno vigilare, attentamente, gli spazi di pertinenza degli edifici scolastici, 10 minuti prima dell'ingresso a scuola degli alunni e per il tempo necessario all'uscita degli stessi.
11. Le famiglie comunicheranno alla scuola le modalità di presa in carico del proprio figlio attraverso dichiarazione resa su apposito modulo che prevede la presa in carico personale o la delega a persona maggiorenne. In casi eccezionali, solo per gli alunni più grandi, valutate e concordate con la famiglia la modalità di uscita autonoma (sempre e comunque attraverso apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità) sarà consentito esercitare tale opzione.

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 13/10/2015 e nn. 6 - 12 - 14 del 6/10/2016.